



COMUNE DI GIOVINAZZO

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap e sostegno extrascolastico per minori in situazioni di disagio

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza scolastica specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e il sostegno extrascolastico per i minori in situazione di disagio.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto per il triennio, valutato ai fini della normativa applicabile e comprensivo di opzione e/o rinnovo, è di Euro 627.750,00 (Euro Seicentoventisettemilasettecentocinquanta/00), oltre IVA se dovuta.

Il numero stimato delle ore per ogni anno scolastico è di circa 9.300.

Il prezzo orario posto a base d'asta è di €13,50 oltre IVA se dovuta.

L'appalto in questione ha un valore presunto annuo di circa Euro 125.550,00 (Euro Centoventicinquemilacinquecentocinquanta/00), oltre IVA se dovuta.

L'importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno dell'Ente, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Art. 3

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni scolastici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 2 (due) anni scolastici (2011-2012 e 2012-2013) con espresso provvedimento, essendo ammessa la ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 oppure di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Art.4

Destinatari del servizio

L'assistenza scolastica specialistica è garantita agli alunni in situazione di handicap, in possesso della diagnosi funzionale di cui alla legge 104/92, per i quali il Servizio di Riabilitazione ed Integrazione scolastica dell'ASL ex BA, previa valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l'entità della disabilità: medio/grave.

Tale assistenza verrà garantita ad ogni alunno in situazione di handicap secondo il monte ore settimanale, concordato tra il servizio sociale del Comune, il servizio di riabilitazione ed integrazione scolastica dell'ASL ex BA e il Dirigente Scolastico referente.

Prima dell'avvio del servizio il coordinatore del servizio fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuate.

L'elenco iniziale potrà subire variazioni in corso di esecuzione del servizio.

- Il sostegno extrascolastico si rivolge a minori svantaggiati e deprivati socialmente e culturalmente frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori per un numero di 20 unità

Art. 5

Stima del servizio

Il numero stimato di ore complessive per ciascun anno scolastico (ottobre/maggio) è di circa n. 9.300 ed è riferito al servizio di assistenza specialistica per portatori di handicap e al servizio di sostegno extra scolastico per i minori in situazione di disagio.

Il monte ore complessivo potrà essere aumentato su richiesta del Comune nel limite del 20% del monte ore posto a base di gara, allo stesso costo formulato in sede di gara. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi una diminuzione del monte ore complessivo per decremento del numero degli alunni che necessitano dell'assistenza specialistica, o per avviato ritardo delle attività alla ditta verranno liquidate le ore effettivamente prestate.

Art. 6

Procedure e criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà affidato mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto, sulla base

dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza:

A) PROGETTO TECNICO: max punti 70

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

- a) struttura organizzativa del concorrente: max punti 35 di cui:
- Dotazione strumentale da destinare al servizio: max punti 5
 - Figure professionali previste per l'espletamento dei servizi (elenco del personale suddiviso per ciascun servizio con curriculum vitae di ciascuno) : max punti 20 di cui:
 - Formazione: Corsi formativi di minimo 60 ore: Max punti 5
 - Qualificazione: Titolo di studio oltre quello richiesto dal successivo Art. 9: Max punti 5
 - Esperienza professionale: Ogni anno di attività lavorativa (frazionabile): Max punti 10
 - Ruolo e compiti del referente coordinatore: max punti 10
- b) modalità di espletamento del servizio: max punti 25
- c) elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente): max punti 10

Il progetto tecnico, redatto sotto forma di relazione, deve essere articolato in tre sezioni che trattano, in maniera sintetica e separatamente, gli argomenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e deve essere contenuto in un numero di pagine di norma non superiore a 30, esclusi tabelle, schemi e grafici.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo.

Art. 7

Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs.

12/4/2006 n. 163 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Art. 8

Modalità e organizzazione del servizio

Il servizio di assistenza specialistica sarà prestato, di norma, dal lunedì al sabato nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado e dal lunedì al venerdì nelle scuole dell'infanzia, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole.

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno nell'anno scolastico in corso, la continuità dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati al Comune.

Il servizio sarà sospeso in caso di assenza dell'alunno assistito. Le ore non erogate potranno essere destinate ad altro alunno disabile o recuperate al rientro dello stesso alunno secondo le modalità stabilite dal Dirigente scolastico interessato.

Il servizio di sostegno post scolastico si svolgerà in orari pomeridiani per sei incontri settimanali, ognuno della durata di 2 ore e 30 minuti e si realizzerà attraverso la prestazione di n.4 operatori socio – educativi con comprovata qualifica ed esperienza nelle attività socio educative e nel campo dell'insegnamento per un rapporto max di 1 a 4 utenti e di n. 1 coordinatore. In caso di esubero del numero delle richieste verrà formulata una lista d'attesa. In caso di rinuncia da parte di un minore, si attingerà dalla lista predisposta il minore avente diritto. Il coordinatore di detto servizio avrà cura di fornire agli uffici comunali preposti mensilmente il foglio delle presenze e produrrà bimestralmente idonea relazione sull'andamento del servizio.

Art. 9

Requisiti di qualificazione del personale

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio con personale idoneo in numero adeguato a garantire il monte ore indicato all'art. 5 del presente capitolato.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario dovrà avere un'esperienza lavorativa di almeno un anno, opportunamente documentata presso Enti pubblici e/o privati nel settore di assistenza all'handicap e almeno uno dei seguenti titoli di studi:

- possesso del diploma di scuola media superiore: istituto socio pedagogico/istituto magistrale, Istituto professionale per i servizi sociali;
- diploma biennale/ triennale della scuola per educatori professionali;
- del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione
- diploma di scuola media superiore unitamente ad una qualifica di area sociale nell'ambito di intervento della disabilità, conseguita a seguito di un corso presso Enti Pubblici o Enti privati accreditati presso la Regione o Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca) della durata di almeno 300 ore.

Qualora vi sia necessità di assicurare l'assistenza specialistica a soggetti audiolesi o videolesi il personale sarà in possesso dello specifico titolo di studio conseguito presso enti pubblici o privati accreditati presso la Regione o Miur .

Stante la particolarità del servizio, nonché l'esigenza di continuità assistenziale in favore degli alunni da seguire , il personale, preferibilmente , dovrà essere reclutato tra gli operatori che hanno già maturato l'esperienza richiesta nel territorio comunale.

Art.10

Specificazione delle prestazioni

La Ditta aggiudicataria assicurerà la perfetta esecuzione del servizio di assistenza specialistica mediante la conduzione, con l'impiego di personale a ciò qualificato, di attività che curino gli aspetti socio relazionali a sostegno dell'autonomia personale e dell'integrazione scolastica degli alunni disabili. Le prestazioni da rendere, all'interno del monte ore assegnato a ciascun bambino disabile, comprendono:

- supporto necessario ed utile all'integrazione scolastica degli alunni assistiti;

- collaborazione con gli insegnanti per attività necessarie per la realizzazione del programma didattico educativo, comprese gite scolastiche;
- partecipazione agli incontri di lavoro tra operatori dei servizi socio – sanitari e la scuola finalizzati al piano educativo individualizzato;
- coordinamento.

Sono escluse le prestazioni di assistenza di base di competenza dell'istituzione scolastica.

Per quanto riguarda l'assistenza post scolastica la ditta aggiudicataria dovrà offrire le seguenti prestazioni;

- predisposizione di un progetto educativo e di un programma delle attività da svolgere;
- sviluppare strategie che aiutino il minore a migliorare le loro abilità di studio e svolgimento dei compiti;
- sviluppare nei minori le abilità di autogestione e/o organizzative;
- curare i rapporti con le scuole al fine di definire un percorso educativo univoco e condiviso con i docenti.

Art. 11

Norme di comportamento del personale addetto al servizio.

Sarà cura della ditta aggiudicataria dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

- osservi scrupolosamente quanto previsto nel presente capitolato e rispetti gli orari di servizio così come concordati con i dirigenti scolastici;
- garantisca il massimo della segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno in situazione di handicap (in riferimento alla normativa sulla privacy D.Lgs n.196/2003);
- usi con tutti ed in particolare nei confronti dell'utenza, un comportamento e un linguaggio corretto e rispettoso.

Art. 12

Sostituzione del personale

L'aggiudicatario deve garantire la sostituzione nella stessa giornata del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. L'aggiudicatario inoltre garantisce l'immediata sostituzione di quel personale che risulti aver commesso gravi negligenze o non espletati in modo adeguato i compiti proprio del servizio come descritti nel presente capitolato.

Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell'aggiudicatario.

Art.13

Attività di formazione e aggiornamento

La ditta è tenuta a svolgere idonea attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente Capitolato.

La ditta aggiudicatario dovrà favorire la partecipazione dei propri operatori ad iniziative formative poste in essere da Enti o dalle istituzioni scolastiche.

Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntivo rispetto alle ore di attività corrente.

L'eventuale costo relativo a tale attività sarà a carico della Ditta medesima senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

Art. 14

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria si obbliga al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva ed applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

La ditta aggiudicataria si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

La ditta si obbliga a trasmettere al dirigente competente, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi.

Nel corso della gestione dei servizi la ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere bimestralmente al dirigente dei servizi sociali dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/00 attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio appaltato nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di cui trattasi.

Art. 15

Assicurazioni ed obbligo di risarcimento del danno

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi.

Le polizze dovranno essere trasmesse al dirigente servizi alla città prima dell'avvio del servizio.

La eventuale mancanza o incompletezza delle polizze assicurative sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

L'assegnatario si impegna altresì ad intervenire in giudizio sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità.

In particolare l'assegnatario solleva il Comune di Giovinazzo da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti (minori o adulti) frequentanti la scuola.

La ditta aggiudicataria si impegna sia a rispondere per danni arrecati alle attrezzature di proprietà della Amministrazione Comunale che delle scuole a causa di uso improprio dei medesimi, o negligenze, sia per eventuali danni che derivino dall'azione degli alunni soggetti alla vigilanza del personale della ditta aggiudicataria.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni non inferiori a quelle di seguito specificate:

Copertura infortuni:

- €100.000,00 per persona in caso di morte;
- € 150.000,00 in caso di invalidità permanente, somme pagabili anche agli eredi aventi diritto.

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni generali, dovrà essere previsto:

- risarcimento per spese mediche, farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla concorrenza del massimale di €5.000,00
- per protesi dentaria sino a €1500,00
- per rottura di lenti ed occhiali sino a €300,00

Per la spesa di degenza in Ospedali o Cliniche sino ad una permanenza massima di 60 giorni dovrà essere previsto:

- un rimborso giornaliero di €30,00
- un rimborso di €500,00 per spese sostenute per trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino Istituto di cura.

Responsabilità civile:

€800.000,00 per sinistro per persona.

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art. 16

Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere, oltre agli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente capitolato, i seguenti ulteriori obblighi:

- designare un referente che rappresenti per l'ente e gli operatori la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio e che espliciti funzioni di coordinamento;
- fornire dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nei servizi: Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione;
- fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse;

- fornire, a servizio avviato, l'elenco degli operatori abbinati ai minori disabili da assistere;
- assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per lo stesso utente;
- garantire la sostituzione nella stessa giornata del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità;
- garantire la non interruzione del servizio;
- garantire l'osservanza e il rispetto del decreto legislativo n.196/2003 indicando il responsabile della privacy;
- comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza (legge n.626/1994 e successive modificazioni);
- individuare sul territorio del Comune una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, informazioni all'utenza ed al cittadino). La ditta è tenuta a comunicare al Comune: ubicazione, numero di telefono e fax, nonché ogni altro riferimento utile alla sede logistica.

Art. 17 Pagamenti

Il costo del servizio, rinveniente dall'offerta di gara, non potrà, in nessun modo, essere variato durante la durata contrattuale e sarà riferito al numero delle ore effettive di ore di assistenza specialistica e sostegno post scolastico rese agli alunni assistiti.

L'importo per ogni prestazione oraria effettivamente resa, s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'aggiudicatario per l'erogazione del servizio (oneri diretti e riflessi, spese generali, coordinamento etc. e quant'altro indicato all'art.8 del presente capitolato).

L'importo mensile da corrispondere all'aggiudicatario è collegato alle ore di prestazione effettivamente rese (sommatoria delle ore rese a ciascun bambino disabile) così come rilevate dal riepilogo mensile, allegato alla fattura del mese di riferimento.

Il corrispettivo del servizio sarà pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che sarà emessa a prestazione effettuata.

Art. 18
Potere di controllo e vigilanza

L'Amministrazione appaltante, avvalendosi anche dei Dirigenti Scolastici interessati al servizio, potrà eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione dello stesso servizio, per verificare che l'esecuzione avvenga secondo le norme previste dal presente capitolato e le norme di legge.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate, saranno comunicate verbalmente e per iscritto all'aggiudicatario.

Art. 19
Divieto di subappalto e di cessione del contratto

E' vietato all'aggiudicatario cedere il contratto, pena la sua nullità.
E' vietato all'aggiudicatario subappaltante anche parzialmente il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 20
Penalità

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato e salvo quanto disposto dal successivo art. 21, l'Ente appaltante applicherà una sanzione pari a:

- €100,00 (euro cento/00) al giorno e per minore interessato, in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio;
- €100,00 (euro cento/00) al giorno e per minore interessato, in caso di mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo.
- €50,00 (euro cinquanta/00) per ogni altra infrazione.

L'applicazione delle penali riscontrate sarà comunicata alla Ditta con apposita nota del Dirigente interessato e l'importo di esse sarà detratto dall'ammontare delle fatture mensili.

Art. 21
Cause di risoluzione

Il contratto si intende risolto nel caso di fallimento della Ditta; per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante; arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; subappalto o cessione dell'attività; cessione anche parziale del contratto; in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore; in caso di incameramento parziale della polizza fidejussoria questa non venga reintegrata; mancato rispetto degli obblighi in merito al pagamento degli oneri relativi al personale.

L'Ente appaltante avrà la facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio dell'azione legale di risarcimento danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

Alla ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti d'impresa.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), Il Comune titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario dovrà trattare i dati in suo possesso, nel rispetto della succitata normativa esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso; non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

Art. 23

Controversie

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Bari.

Art. 24
Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia di € 12.555,00 (Euro Dodicimilacinquecentocinquantacinque/00), pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163.

Art. 25
Spese contrattuali

Tutte le spese relative al contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 26
Disdetta del contratto da parte della ditta

In caso di disdetta del contratto da parte della ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'appaltatore l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni.

Art. 27
Rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto da presente capitolato speciale d'appalto, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.